

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 787/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, che istituisce misure particolari a favore dei produttori colpiti dalla siccità del 1992/1993 in Portogallo** 1
- Regolamento (CE) n. 788/94 della Commissione, dell'8 aprile 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 6
- Regolamento (CE) n. 789/94 della Commissione, dell'8 aprile 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 8
- Regolamento (CE) n. 790/94 della Commissione, dell'8 aprile 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 791/94 della Commissione, del 7 aprile 1994, relativo alla sospensione della pesca dell'acciuga da parte delle navi battenti bandiera della Francia** 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 792/94 della Commissione, dell'8 aprile 1994, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3118/83 del Consiglio ai vettori che effettuano trasporti di merci su strada per conto proprio** 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 793/94 della Commissione, dell'8 aprile 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 84/93 concernente l'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio** 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 794/94 della Commissione, dell'8 aprile 1994, che adatta i codici e le designazioni di taluni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato** 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 795/94 della Commissione, dell'8 aprile 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1621/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al regime di prelievi all'importazione nel settore dei cereali** 17

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

Regolamento (CE) n. 796/94 della Commissione, dell'8 aprile 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato	19
* Regolamento (CE) n. 797/94 della Commissione, dell'8 aprile 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2839/93 relativo alla vendita speciale di burro di intervento a fini di esportazione nelle Repubbliche risultanti dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica	20
Regolamento (CE) n. 798/94 della Commissione, dell'8 aprile 1994, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali	21
Regolamento (CE) n. 799/94 della Commissione, dell'8 aprile 1994, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento tedesco	23
Regolamento (CE) n. 800/94 della Commissione, dell'8 aprile 1994, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	25
Regolamento (CE) n. 801/94 della Commissione, dell'8 aprile 1994, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	26
* Direttiva 94/13/CE del Consiglio, del 29 marzo 1994, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la diffusione nella Comunità	27

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

94/195/CE :

- * **Decisione del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante nomina d'un membro supplente del comitato delle regioni** 31

94/196/CE :

- * **Decisione del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante nomina d'un membro supplente del comitato delle regioni** 32

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 787/94 DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1994

che istituisce misure particolari a favore dei produttori colpiti dalla siccità del 1992/1993 in Portogallo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, nel periodo dall'autunno 1991 alla primavera 1992, il Portogallo è stato colpito da una forte siccità che ha provocato, da un lato, la perdita della quasi totalità del raccolto di cereali in alcune regioni e dall'altro costi supplementari particolarmente elevati per l'alimentazione del bestiame bovino, ovino, caprino ed equino in determinate regioni; che, al fine di attenuare la perdita di reddito che ne è derivata per i produttori interessati, sono stati previsti regimi di aiuto specifici;

considerando che in alcune regioni la siccità è continuata fino alla primavera 1993, con le stesse conseguenze economiche per i produttori di cereali e per gli allevatori; che occorre pertanto prevedere misure di aiuto specifiche comparabili a quelle adottate con il regolamento (CEE) n. 3311/92 del Consiglio, del 9 novembre 1992, che istituisce misure particolari a favore dei produttori colpiti dalla siccità del 1991/1992 in Portogallo ⁽³⁾;

considerando che le conseguenze economiche della siccità rischiano di rallentare il processo d'integrazione del settore agricolo portoghese nelle organizzazioni comuni di mercato; che, al fine di sostenere lo sforzo compiuto dal Portogallo per far fronte alle difficoltà incontrate, occorre prevedere la partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, al finanziamento degli aiuti in questione, nei limiti degli importi iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee per il finanziamento delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 3311/92 e riportati a tal fine dall'esercizio 1993 all'esercizio 1994;

considerando inoltre che è opportuno mantenere l'autorizzazione per la Repubblica portoghese a concedere un aiuto, a carico del bilancio nazionale, ai detentori di cavalli nelle regioni più colpite dalla siccità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Misure a favore dei produttori di cereali

Articolo 1

1. La Repubblica portoghese è autorizzata a concedere un aiuto speciale ai produttori di frumento tenero, di orzo, di segala e di triticale particolarmente colpiti dalla siccità che ha infierito in Portogallo nel periodo dall'autunno 1992 alla primavera 1993 nelle regioni di cui all'allegato I.

2. Sono considerati particolarmente colpiti i produttori di cereali che nel 1993 hanno ottenuto, nella loro azienda, una media per ettaro inferiore a 1 000 chilogrammi di frumento tenero, a 850 chilogrammi d'orzo e di triticale ed a 650 chilogrammi di segala.

Articolo 2

Possono beneficiare dell'aiuto i produttori che hanno presentato una dichiarazione di coltivazione nell'ambito del regime di aiuto speciale previsto dal regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo ⁽⁴⁾ nonché, in casi debitamente giustificati, gli altri produttori che possano comprovare danni alle loro colture di cereali.

⁽¹⁾ GU n. C 81 del 18. 3. 1994, pag. 4.

⁽²⁾ Parere reso l'11 marzo 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 332 del 18. 11. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 738/93 (GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 1).

Articolo 3

1. L'importo dell'aiuto è pari a:

- ECU 215 per ettaro per i produttori che non hanno ottenuto alcuna produzione di cereali dalle superfici indicate nella dichiarazione di coltivazione di cui all'articolo 2;
- ECU 170 per ettaro per gli altri produttori.

2. Gli importi indicati al paragrafo 1 sono diminuiti dei pagamenti compensativi concessi in applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾.

Articolo 4

All'occorrenza le modalità d'applicazione del presente titolo e in particolare quelle concernenti i controlli sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾.

TITOLO II

Misure a favore degli allevatori di bestiame*Articolo 5*

La Repubblica portoghese è autorizzata a concedere un aiuto speciale ai produttori che detengano vacche nutrici, vacche da latte, pecore o capre nelle regioni colpite dalla siccità che ha infierito in Portogallo nel periodo dall'autunno 1992 alla primavera 1993 e che hanno mantenuto la mandria almeno fino al 31 dicembre 1993.

Ai fini del presente regolamento:

- le regioni particolarmente colpite sono quelle elencate nell'allegato II;
- le regioni gravemente colpite sono quelle elencate nell'allegato III.

Articolo 6

In caso di applicazione dell'articolo 5, può essere concesso un aiuto ai produttori detentori di vacche nutrici che abbiano beneficiato nel 1992 del premio per il mantenimento delle vacche nutrici istituito dal regolamento (CEE) n. 2066/92⁽³⁾. Se il numero di vacche nutrici detenute alla data del 1° settembre 1993:

- è pari a quello per cui il premio è stato concesso nella campagna 1992, l'aiuto può essere accordato al massimo per detto numero di capi;
- è inferiore a quello per cui il premio è stato concesso nella campagna 1992, viene preso in considerazione questo numero inferiore;
- è superiore a quello per cui il premio è stato concesso nella campagna 1992, viene preso in considerazione questo numero superiore, a condizione che gli animali fossero già detenuti alla data del 1° gennaio 1993 e con riserva di un adeguato controllo da parte delle autorità competenti.

Può essere altresì concesso un aiuto ai produttori detentori di vacche nutrici citati all'articolo 5 i quali, non avendo beneficiato del premio per il mantenimento delle vacche nutrici nella campagna 1992, possono dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dalle autorità competenti, di aver effettivamente detenuto vacche nutrici che possono essere ammesse al beneficio del premio a norma del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽⁴⁾, almeno nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 1° settembre 1993. L'aiuto può essere concesso al massimo per questo numero di vacche nutrici.

Articolo 7

In caso di applicazione dell'articolo 5, può essere concesso un aiuto ai produttori che pratichino la consegna o la vendita diretta di latte o di prodotti lattiero-caseari ed il cui quantitativo di riferimento individuale, menzionato all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁵⁾, sia pari o inferiore a 120 000 chilogrammi.

L'aiuto è concesso unicamente ai produttori delle regioni particolarmente colpite di cui all'articolo 5, secondo comma, i quali possano dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dalle autorità competenti, di aver effettivamente detenuto vacche da latte almeno durante il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 1° settembre 1993.

L'aiuto può essere concesso al massimo per questo numero di vacche da latte. In ogni caso, il numero delle vacche da latte che possono essere prese in considerazione ai fini del calcolo dell'aiuto non deve essere superiore a 17 per produttore, né al numero totale di vacche da latte che hanno beneficiato dell'aiuto a norma del regolamento (CEE) n. 3311/92.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/94 (GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 4).

⁽²⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2193/93 (GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22).

⁽³⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93 (GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7).

⁽⁵⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94 (GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1).

Articolo 8

In caso di applicazione dell'articolo 5, può essere concesso un aiuto ai produttori detentori di pecore o capre che abbiano beneficiato del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, per la campagna 1993. L'aiuto può essere concesso al massimo per il numero di pecore o di capre ammissibili al premio, con riserva di adeguato controllo ad opera delle autorità competenti.

Articolo 9

1. L'importo dell'aiuto non può superare:
 - a) per le regioni particolarmente colpite: ECU 145 per vacca nutrice, ECU 14,5 per pecora o per capra e ECU 75 per vacca da latte;
 - b) per le regioni gravemente colpite: ECU 60 per vacca nutrice e ECU 6 per pecora o per capra.
2. Qualora gli animali non siano stati presenti nelle regioni di cui all'articolo 5 durante tutto il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 1° maggio 1993, gli importi massimi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ridotti proporzionalmente al periodo di presenza.

Articolo 10

La Commissione può stabilire le modalità d'applicazione del presente titolo, per quanto necessario, secondo la procedura dei cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 per le vacche nutrici, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 per le vacche da latte o secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89 per le pecore o le capre.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

TITOLO III

Altre disposizioni*Articolo 11*

A complemento dell'aiuto speciale per la siccità, la Repubblica portoghese è autorizzata a concedere nelle regioni particolarmente colpite, a carico del bilancio nazionale, un aiuto non superiore a ECU 110 per ogni riproduttrice della specie equina di oltre dodici mesi di età.

Articolo 12

1. Gli importi di cui al presente regolamento sono convertiti in base al tasso di conversione agricolo in vigore il 1° luglio 1993.
2. La Comunità partecipa al finanziamento degli aiuti di cui ai titoli I e II del presente regolamento nei limiti degli importi approvati dall'autorità di bilancio per il finanziamento delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 3311/92 e riportati a tal fine all'esercizio 1994. Detti aiuti sono considerati come un intervento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽²⁾.

Articolo 13

La Repubblica portoghese adotta le misure necessarie per garantire che gli aiuti previsti dal presente regolamento siano concessi soltanto agli aventi diritto. Tali misure comprendono in particolare sanzioni adeguate qualora nelle domande di aiuto siano indicati, di proposito o per negligenza grave, dati inesatti.

La Repubblica portoghese informa la Commissione delle misure adottate in applicazione del presente articolo.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 233/94 (GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 9).

⁽²⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).

*ALLEGATO I***Regioni di cui all'articolo 1**

Concelhos	Freguesias
— Barrancos	
— Moura	
— Serpa	
— Alandroal	
— Mourão	
— Arronches	
— Campo Maior	
— Elvas	
— Vidigueira	— Pedrógão
— Reguengos	— S. Pedro do Corval
	— Monsaraz
	— S. Marcos do Campo
	— Campinho
— Monforte	— Santo Aleixo

*ALLEGATO II***Regioni particolarmente colpite di cui all'articolo 5, secondo comma, primo trattino***Regione Alentejo*

- Zona agraria (*) : 61
- Concelho de Mourão

(*) Secondo il Decreto-Lei n. 46/89 del 15. 2. 1989.

*ALLEGATO III***Regioni gravemente colpite dalla siccità di cui all'articolo 5, secondo comma, secondo trattino***Regione Trás-os-Montes*

- Zone agrarie : 12, 13, 20 (eccetto S. João de Pesqueira) e 21 (eccetto Carrazeda de Ansiães)
- Concelho de Macedo de Cavaleiros

Regione Beira Interior : tutta la regione*Regione Beira Litoral*

- Zone agrarie : 27, 28, 29, 30 e 31

Regione Ribatejo e Oeste

- Zone agrarie : 47, 48, 49, 50
- Concelhos de Santarém, Cartaxo e Montijo

Regione Alentejo : tutta la regione (eccetto le zone agrarie 61 e Mourão)*Regione Algarve* : tutta la regione

REGOLAMENTO (CE) N. 788/94 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 1994
che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CEE) n. 2666/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 733/94 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 aprile 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (%)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (*)	ACP Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Paesi terzi (escluso ACP) (5)
1006 10 21	—	145,29	297,79
1006 10 23	—	136,43	280,06
1006 10 25	—	136,43	280,06
1006 10 27	210,05	136,43	280,06
1006 10 92	—	145,29	297,79
1006 10 94	—	136,43	280,06
1006 10 96	—	136,43	280,06
1006 10 98	210,05	136,43	280,06
1006 20 11	—	182,52	372,24
1006 20 13	—	171,43	350,07
1006 20 15	—	171,43	350,07
1006 20 17	262,55	171,43	350,07
1006 20 92	—	182,52	372,24
1006 20 94	—	171,43	350,07
1006 20 96	—	171,43	350,07
1006 20 98	262,55	171,43	350,07
1006 30 21	—	226,02	475,90
1006 30 23	—	269,67	563,11
1006 30 25	—	269,67	563,11
1006 30 27	422,33	269,67	563,11
1006 30 42	—	226,02	475,90
1006 30 44	—	269,67	563,11
1006 30 46	—	269,67	563,11
1006 30 48	422,33	269,67	563,11
1006 30 61	—	241,07	506,84
1006 30 63	—	289,48	603,66
1006 30 65	—	289,48	603,66
1006 30 67	452,75	289,48	603,66
1006 30 92	—	241,07	506,84
1006 30 94	—	289,48	603,66
1006 30 96	—	289,48	603,66
1006 30 98	452,75	289,48	603,66
1006 40 00	—	49,36	104,73

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(5) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

(6) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 789/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1994

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2667/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 734/94 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere

modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 38.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 aprile 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Codice NC	(ECU/t)			
	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 790/94 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 1994
che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina
mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 612/94 ⁽⁴⁾, ha avviato acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;

considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato indu-

cono, in base alle quotazioni di cui la Commissione dispone, a modificare l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché dei gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti d'intervento conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 77 del 19. 3. 1994, pag. 18.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1 (1)

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er}, paragraphe 1

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1

In artikel 1, lid 1 bedoelde Lid-Staten of gebieden van een Lid-Staat en kwaliteitsgroepen

Estados-membros ou regiões de Estados-membros e grupos de qualidades referidos no nº 1 do artigo 1º

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A	Categoría C				
Medlemsstat eller region	Kategori A	Kategori C				
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A	Kategorie C				
Κράτος μέλος ή περιοχή κράτους μέλους	Κατηγορία Α	Κατηγορία Γ				
Member States or regions of a Member State	Category A	Category C				
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A	Catégorie C				
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A	Categoria C				
Lid-Staat of gebied van een Lid-Staat	Categorie A	Categorie C				
Estados-membros ou regiões de Estados-membros	Categoria A	Categoria C				
	U	R	O	U	R	O

REGOLAMENTO (CE) N. 791/94 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 1994****relativo alla sospensione della pesca dell'acciuga da parte delle navi battenti bandiera della Francia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3676/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1994 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽²⁾, prevede dei contingenti di acciuga per il 1994;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di acciuga nelle acque della divi-

sione CIEM VIII da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di acciuga nelle acque della divisione CIEM VIII eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1994.

La pesca dell'acciuga nelle acque delle divisioni CIEM VIII eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1994.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 31. 12. 1993, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 792/94 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 1994

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3118/83 del Consiglio ai vettori che effettuano trasporti di merci su strada per conto proprio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che le autorizzazioni di cabotaggio dovrebbero essere rilasciate sia ad imprese abilitate ad effettuare trasporti di merci su strada per conto proprio sia ad imprese che effettuano trasporti di merci su strada per conto terzi;

considerando che lo Stato membro ospitante dovrebbe riconoscere l'autorizzazione di cabotaggio come prova sufficiente che un'impresa è abilitata ad effettuare trasporti di merci su strada per conto proprio ai sensi del punto 4 dell'allegato della prima direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1962, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti internazionali⁽²⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/92⁽³⁾;

considerando che tutte le condizioni per il rilascio e l'utilizzo delle autorizzazioni di cabotaggio fissate dal regolamento (CEE) n. 3118/93 si applicano ai trasporti di cabotaggio su strada per conto proprio;

considerando che il presente regolamento è applicabile dal 1° gennaio 1994 ai trasporti di cabotaggio per conto proprio già effettuati ai sensi del regolamento (CEE) n. 3118/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le imprese abilitate nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, ad effettuare i trasporti di merci su strada per conto proprio, possono ottenere le autorizzazioni di cabotaggio di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3118/93, alle stesse condizioni delle imprese che effettuano trasporti di merci su strada per conto terzi.

Articolo 2

Le autorità dello Stato membro ospitante riconoscono l'autorizzazione di cabotaggio come prova sufficiente che l'impresa è abilitata ad effettuare trasporti di merci su strada per conto proprio, ai sensi del punto 4 dell'allegato della prima direttiva.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1994.

Per la Commissione

Abel MATUTES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 279 del 12. 11. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 70 del 6. 8. 1962, pag. 2005/62.

⁽³⁾ GU n. L 95 del 9. 4. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 793/94 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 84/93 concernente l'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CEE) n. 84/93 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3477/93⁽³⁾, i produttori devono avere la facoltà di recedere dall'associazione dopo un anno; che esistono associazioni di produttori, costituite molto tempo prima dell'entrata in vigore della nuova organizzazione comune di mercato, che in certi casi hanno previsto periodi minimi di adesione più lunghi allo scopo di assicurare una maggiore stabilità dei soci e condizioni ottimali di funzionamento dell'associazione; che è opportuno permettere a queste associazioni di mantenere invariate le condizioni preesistenti;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 84/93, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione i progetti di riconoscimento delle associazioni; che la verifica dei progetti di riconoscimento presentati dagli Stati membri alla Commissione costituisce un onere amministrativo assai pesante; che gli Stati membri, in base alle osservazioni formulate in passato dalla Commissione, dispongono delle informazioni necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni comunitarie; che non è quindi più indispensabile che la Commissione esegua una verifica preventiva dei progetti di riconoscimento, la quale può essere sostituita da un esame effettuato nell'ambito della generale attività di controllo svolta dalla Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 84/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, qualora l'associazione

— sia stata costituita anteriormente al 1° agosto 1992 o risulti dalla fusione di associazioni costituite anteriormente a tale data, non si applica il disposto del primo comma;

— benefici degli aiuti previsti al titolo III del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio^(*), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d) di tale regolamento.

(*) GU n. L 166 del 26. 3. 1978, pag. 1.»

2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Lo Stato membro interessato accoglie o respinge la domanda di riconoscimento nel termine di due mesi dalla data di presentazione della stessa.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU n. L 12 del 20. 1. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 317 del 18. 12. 1993, pag. 30.

REGOLAMENTO (CE) N. 794/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1994

che adatta i codici e le designazioni di taluni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2551/93 della Commissione⁽³⁾, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 779/94⁽⁵⁾, contiene la nomenclatura combinata attualmente in vigore;

considerando che taluni codici e talune designazioni di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2430/93⁽⁷⁾, non corrispondono più a quelli della nomenclatura combinata;

considerando che le farine, semolini e polveri di banane, di cui al codice NC 1106 30 10, sono state incorporate nell'organizzazione comune del mercato delle banane, istituito dal regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione⁽⁹⁾;

considerando che è pertanto necessario adattare l'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 è modificato come segue:

- 1) i codici e le designazioni relativi ai codici NC 0408 e 1106 30 sono sostituiti da quelli indicati nell'allegato del presente regolamento;
- 2) i codici NC da « 2206 00 91 a 2206 00 99 » sono sostituiti dai codici NC da « 2206 00 31 a 2206 00 89 »;
- c) il codice NC « ex 2309 90 99 » è sostituito dai codici NC « ex 2309 90 93 ed ex 2309 90 98 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 241 del 27. 9. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 223 del 2. 9. 1993, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :
	- Tuorli :
ex 0408 11	- - essiccati :
0408 11 20	- - - inadatti ad uso alimentare (a)
ex 0408 19	- - - altri :
0408 19 20	- - - inadatti ad uso alimentare (a)
	- - - altri :
ex 0408 91	- - - essiccati :
0408 91 20	- - - inadatti ad uso alimentare (a)
ex 0408 99	- - - altri :
0408 99 20	- - - inadatti ad uso alimentare (a)
ex 1106 30	- Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8 :
1106 30 90	- - - altri

REGOLAMENTO (CE) N. 795/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1621/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al regime di prelievi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare gli articoli 10, 11 e 12,

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1621/93 della Commissione⁽³⁾ prevede una franchigia di 1 ECU al di sotto della quale il prelievo non viene modificato; che, per garantire una maggiore stabilità dell'importo dei prelievi, si ravvisa l'opportunità di portare l'importo della franchigia a 1,50 ECU/t;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1621/93 prevede l'applicazione di

coefficienti di equivalenza per compensare le differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo di entrata;

considerando che da qualche tempo vengono presentate offerte sul mercato mondiale per il miglio giallo/bianco di Cina e il miglio « bullrush » proveniente dall'Africa orientale (Sudan, Tanzania e Kenia) e che tali varietà non figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1621/93;

considerando che per la determinazione dei prezzi cif è necessario fissare coefficienti di equivalenza relativi alle varietà offerte tenendo conto, da un lato, delle qualità tipo comunitarie per il miglio e, dall'altro, della differenza di prezzo e delle diverse caratteristiche tra le suddette qualità e quelle enumerate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1621/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1621/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 5, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il prelievo viene modificato soltanto se il calcolo comporta, rispetto al prelievo precedentemente fissato, una variazione superiore a 1,50 ECU/t. »

2) Nella rubrica « MIGLIO » dell'allegato I, sono aggiunte le seguenti varietà:

Paese di origine	Designazione della qualità dei cereali	Coefficiente di equivalenza in ecu per 1 000 kg	
		Importo da sottrarre al prezzo della qualità dei cereali	Importo da sommare al prezzo della qualità dei cereali
« Cina	Yellow/White	0	0
Africa orientale (Sudan, Tanzania e Kenia)	Bullrush		5

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 36.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 796/94 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2045/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93⁽⁶⁾, ha istituito un regime di vendita di burro d'intervento a prezzo ridotto, destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2072/92 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1723/93⁽⁸⁾, ha fissato il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano per due periodi annuali dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1995; che detto regolamento prevede una riduzione del prezzo d'intervento del burro a partire dal 1° luglio 1994;

considerando che si è già tenuto conto di tale riduzione per la fissazione del massimale dell'aiuto per la vendita mediante gara — in virtù del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CEE) n. 1756/93 — di burro proveniente dal mercato al quale è riservata la stessa destinazione di cui al regolamento (CEE) n. 3143/85;

considerando che è opportuno pertanto adeguare il prezzo di vendita del burro, di cui al regolamento (CEE) n. 3143/85, tenendo conto della riduzione del prezzo d'intervento prevista a decorrere dal 1° luglio 1994, nonché adattare l'ammontare della cauzione da costituire;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3143/85 è modificato come segue:

- al paragrafo 1, l'importo « 183 ECU » è sostituito da « 178 ECU »;
- al paragrafo 4, primo comma, primo trattino, l'importo « 202 ECU » è sostituito da « 197 ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48.

⁽⁷⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 65.

⁽⁸⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 123.

⁽⁹⁾ GU n. L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 797/94 DELLA COMMISSIONE**dell'8 aprile 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 2839/93 relativo alla vendita speciale di burro di intervento a fini di esportazione nelle Repubbliche risultanti dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che il regolamento (CEE) n. 2839/93 della Commissione, del 18 ottobre 1993, relativo alla vendita speciale di burro d'intervento a fini d'esportazione nelle Repubbliche risultanti dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 110/94⁽⁴⁾, prevede, all'articolo 2, paragrafi 1 e 4, il termine ultimo per la presentazione delle offerte nel quadro della procedura di gara ivi prevista e, all'articolo 8, paragrafo 3, il termine per l'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo nelle repubbliche citate all'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento; che tali termini sono stati fissati per rispettare le scadenze stabilite nel quadro della deroga decisa il 22 giugno 1993 dal comitato del protocollo riguardante i grassi del latte, operante nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT); che tali scadenze sono state prorogate e che è pertanto opportuno modificare

anche i termini previsti dai succitati articoli del regolamento (CEE) n. 2839/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2839/93 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, paragrafi 1 e 4, la data del « 22 marzo 1994 » è sostituita dal « 24 maggio 1994 ».
- 2) All'articolo 8, paragrafo 3, la data del « 30 giugno 1994 » è sostituita dal « 31 agosto 1994 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 260 del 19. 10. 1993, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 798/94 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 1994
che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92, se i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di uno o più prodotti raggiungono il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione rischia di persistere e di aggravarsi e se, di conseguenza, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie;

considerando che il livello elevato dei prezzi nel commercio internazionale è tale da ostacolare l'importazione di frumento duro nella Comunità o da provocarne l'uscita dalla Comunità;

considerando che attualmente siamo in presenza della situazione sopra descritta; che, per garantire la sicurezza di approvvigionamento della Comunità, occorre fissare un prelievo all'esportazione di frumento duro;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio ha fissato il prezzo di entrata dei cereali per le campagne di commercializzazione 1993/1994-1995/1996;

considerando che l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, prevede l'applicazione di un prelievo all'esportazione e che, a norma dell'articolo 2 dello stesso regolamento, i prelievi all'esportazione sono fissati tenendo conto, in particolare, dei prezzi praticati sui mercati rappresentativi della Comunità e in funzione del loro andamento e dei corsi constatati sui mercati dei paesi terzi; che, a norma della stessa disposizione, occorre

tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e dell'interesse di evitare turbative sul mercato della Comunità;

considerando che il prelievo all'esportazione può essere differenziato qualora questo risulti necessario a causa della situazione del mercato mondiale o di necessità specifiche di taluni mercati;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire l'importo espresso nelle monete dei paesi terzi e in base ad essi sono stabiliti i tassi di conversione agricoli delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione di tali conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 547/94⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle norme succitate all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi e ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale, induce a fissare il prelievo all'esportazione all'importo indicato nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1533/93 modificato, per i prodotti di cui al codice NC 1001 10 00 è fissato all'importo indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 aprile 1994, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali

Codice NC	Destinazione	Importo del prelievo in ECU/t
1001 10 00	Algeria	0 (*)
	altri paesi terzi	35,00

(*) Per le esportazioni realizzate nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 151/94 (GU n. L 23 del 28. 1. 1994, pag. 5) e (CE) n. 646/94 (GU n. L 80 del 24. 3. 1994, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 799/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1994

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che la Germania, con una comunicazione in data 25 marzo 1994, ha reso noto alla Commissione il proprio desiderio di mettere in vendita a fini di esportazione un quantitativo di 100 000 t di granturco detenuto dal suo organismo d'intervento; che si può dar seguito a tale richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento tedesco può essere indetta da quest'ultimo alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 100 000 t di granturco da esportare verso qualsiasi paese della zona II a), b) e c).

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 100 000 t di granturco figurano nell'allegato I.

Articolo 3

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93, sino alla fine del terzo mese successivo.

Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere corredate di domande di titolo di esportazione presentate in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁵⁾.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 14 aprile 1994, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le successive gare parziali scade ogni giovedì alle 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 26 maggio 1994.

4. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 5

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzino	Quantitativi
Hessen/Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg/Saarland/Bayern	100 000

ALLEGATO II**Gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento tedesco**

[Regolamento (CE) n. 799/94]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta in ECU/t (*)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(*) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO III

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

— DG VI-C-1 (all'attenzione dei signori Thibault/Brus):

Telex : AGREC B 22037
 AGREC B 22070 (caratteri greci)

Telefax : — 295 01 32
 — 296 10 97
 — 295 25 15

REGOLAMENTO (CE) N. 800/94 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 1994
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2419/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 773/94 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2419/93 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 49,827 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 dell'1. 9. 1993, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 7. 4. 1994, pag. 31.

REGOLAMENTO (CE) N. 801/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1994

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 129/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201, 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (1994) (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 212/94 della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CE) n. 129/94 e (CE) n. 131/94 del Consiglio per le carni bovine di qualità pregiata e per la carne di bufalo congelata (2) dispone all'articolo 6 che la presentazione delle domande di titoli e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) abbiano luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2867/93 (4);

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 212/94 ha fissato a 10 000 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrige-

rate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il 1994;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 aprile 1994 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 212/94 è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi cinque giorni del mese di maggio 1994 per 3 711 tonnellate possono essere presentate domande di titoli.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 27 dell'1. 2. 1994, pag. 38.

(3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(4) GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 26.

DIRETTIVA 94/13/CE DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1994

che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la diffusione nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie ⁽⁴⁾, prevede l'integrazione delle Isole Canarie nel territorio doganale della Comunità e nel complesso delle politiche comuni; che, a norma degli articoli 2 e 10 di tale regolamento, l'applicazione della politica comune è subordinata all'entrata in vigore di un regime specifico di approvvigionamento e deve essere inoltre accompagnata da misure particolari riguardanti la produzione agricola;

considerando che la decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle Isole Canarie (Poseican) ⁽⁵⁾, definisce nelle linee generali gli orientamenti da seguire per tener conto delle peculiarità e dei condizionamenti che contraddistinguono le Isole Canarie;

considerando che tali misure comprendono un adattamento della direttiva 77/93/CEE del 21 dicembre 1976 ⁽⁶⁾, onde tener conto della particolare situazione fitosanitaria delle Isole Canarie ed estendere l'applicazione di talune misure della direttiva 77/93/CEE per sei mesi a decorrere dalla data alla quale gli Stati membri dovranno aver applicato le nuove disposizioni riguardanti gli allegati della direttiva suddetta concernente la protezione dei dipartimenti francesi d'oltremare e le Isole Canarie;

considerando che è necessario adattare agli obiettivi del mercato interno le disposizioni concernenti le deroghe alle norme generali previste all'articolo 14 della direttiva

77/93/CEE; che è quindi necessario modificare agli articoli 3, 4, 5, 6, 10 e 12 della stessa direttiva;

considerando che le disposizioni in materia di requisiti ulteriori di cui all'articolo 11 della direttiva 77/93/CEE non sono più compatibili con le norme del mercato interno e devono perciò essere revocate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/93/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 è modificato nel modo seguente:

a) Nel paragrafo 2, sono soppresse le parole « alle Isole Canarie ».

b) Dopo il paragrafo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

« 3 bis. La presente direttiva riguarda altresì misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi nelle Isole Canarie in provenienza da altre parti della Spagna e viceversa in altre parti della Spagna in provenienza dalle Isole Canarie. »

c) Nel paragrafo 4, dopo le parole « nei dipartimenti francesi d'oltremare » sono aggiunte le parole « e nelle Isole Canarie ».

d) Dopo il paragrafo 6 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

« 7. Per quanto riguarda le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi provenienti dai dipartimenti francesi d'oltremare in altre parti della Francia e in altri Stati membri e contro la loro diffusione nei dipartimenti francesi d'oltremare, le date di cui all'articolo 1, paragrafo 5, articolo 3, paragrafo 4, articolo 4, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 4, articolo 5, paragrafi 2 e 4, articolo 6, paragrafi 4, 5 e 9, articolo 10, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 5, e articolo 12, paragrafi 6, 7 e 8 della presente direttiva sono sostituite dalla data corrispondente alla scadenza di un periodo di sei mesi successivo alla data in cui gli Stati membri debbono porre in atto le nuove disposizioni relative agli allegati da I a V della direttiva 77/93/CEE concernente la protezione dei dipartimenti francesi d'oltremare. A decorrere dalla stessa data i paragrafi 3 e 4 sono soppresi. »

⁽¹⁾ GU n. C 97 del 6. 4. 1993, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. C 255 del 20. 9. 1993, pag. 242.

⁽³⁾ GU n. C 201 del 26. 7. 1993, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 284/92 (GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 6).

⁽⁵⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/103/CEE (GU n. L 363 dell'11. 12. 1992, pag. 1).

8. Per quanto riguarda le misure di protezione contro l'introduzione di organismi nocivi provenienti dalle Isole Canarie in altre parti della Spagna e in altri Stati membri e contro la loro diffusione nelle Isole Canarie, le date di cui all'articolo 1, paragrafo 5, articolo 3, paragrafo 4, articolo 4, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 4, articolo 5, paragrafi 2 e 4, articolo 6, paragrafi 4, 5 e 9, articolo 10, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 5, e articolo 12, paragrafi 6, 7 e 8 della presente direttiva sono sostituite dalla data corrispondente alla scadenza di un periodo di sei mesi successivo alla data in cui gli Stati membri debbono porre in atto le nuove disposizioni relative agli allegati da I a V della direttiva 77/93/CEE concernente la protezione delle Isole Canarie. A decorrere dalla stessa data il paragrafo 3 bis è soppresso. »

2) Il paragrafo 7 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente testo :

« 7. a) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, potrà essere deciso che gli Stati membri prescrivano che l'introduzione e la diffusione nel loro territorio di organismi specifici, allo stato isolato o meno, considerati nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ma non elencati negli allegati I e II, siano vietate o soggette ad una speciale autorizzazione alle condizioni fissate in conformità della medesima procedura.

b) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis potrà essere deciso che gli Stati membri prescrivano che l'introduzione e la diffusione nel loro territorio di organismi specifici, elencati nell'allegato II ma presenti in vegetali diversi da quelli di cui allo stesso allegato e considerati nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali siano vietate o soggette ad una speciale autorizzazione alle condizioni fissate in conformità della medesima procedura.

c) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 bis, potrà essere deciso che gli Stati membri prescrivano che l'introduzione e la diffusione nel loro territorio di organismi specifici elencati negli allegati I e II, allo stato isolato e considerati nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, siano vietate o soggette ad una speciale autorizzazione alle condizioni fissate in conformità della medesima procedura.

d) Le lettere a), b) e c) si applicano a tali organismi ove non siano contemplati dalla direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (*), o da altre disposizioni comunitarie più specifiche riguardanti gli organismi geneticamente modificati.

e) I paragrafi 1 e 5, lettera a) e i paragrafi 2 e 5, lettera b) non si applicano, conformemente alle condizioni fissate ai sensi della procedura di cui all'articolo 16 bis, per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.

f) In caso di adozione delle misure di cui alle lettere a), b) e c), queste ultime non si applicano, conformemente alle condizioni fissate ai sensi della procedura di cui all'articolo 16 bis, per prove o scopi scientifici, nonché per lavori di selezione varietale.

(*) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15. »

3) All'articolo 4 sono aggiunti i seguenti paragrafi dopo il paragrafo 4 :

« 5. Conformemente alle condizioni fissate ai sensi della procedura di cui all'articolo 16 bis, i paragrafi 1 e 2, lettera a) non si applicano per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.

6. a) Ove non sussiste rischio di diffusione di organismi nocivi, uno Stato membro può disporre che i paragrafi 1 e 2, lettera a), non si applichino in singoli casi determinati a vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella sua immediata zona di frontiera con un paese terzo e introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella sua zona di frontiera.

b) Nel concedere tale deroga, lo Stato membro indica il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione. Tali dettagli, che devono essere aggiornati a intervalli regolari, sono messi a disposizione della Commissione.

c) I vegetali, i prodotti vegetali e altri prodotti oggetto di deroga ai sensi della lettera a) sono accompagnati da una documentazione che testimonia del luogo nel paese terzo in questione da cui provengono detti vegetali, prodotti vegetali o altri prodotti. »

4) L'articolo 5 è modificato come segue :

a) Nel paragrafo 4, sono aggiunte le seguenti parole :

« Il presente paragrafo e i paragrafi 1 e 2 non si applicano agli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, di prodotti vegetali, di derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né commerciali o consumati durante il trasporto, purché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi. »

b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi dopo il paragrafo 4 :

« 5. Conformemente alle condizioni che sono stabilite a norma della procedura di cui all'articolo 16 bis, i paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.

6. a) Ove non sussista rischio di diffusione di organismi nocivi, uno Stato membro può disporre che i paragrafi 1, 2 e 4 non si applichino in singoli casi determinati a vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella sua immediata zona di frontiera con un paese terzo e sono importati nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella sua zona di frontiera.

b) Nel concedere tale deroga, lo Stato membro indica il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione. Tali dettagli, che devono essere aggiornati regolarmente, sono messi a disposizione della Commissione.

c) I vegetali, i prodotti vegetali e altri prodotti oggetto di deroga ai sensi della lettera a) sono corredati di una documentazione che testimoni del luogo nel paese terzo in questione da cui provengono detti vegetali, prodotti vegetali o altri prodotti. »

5) L'articolo 6 è modificato come segue :

Nel paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma :

« I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano agli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, di prodotti vegetali, di derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né commerciali o consumati durante il trasporto, purché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi. »

6) L'articolo 10 è modificato come segue :

Nel paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera c) :

« c) Le lettere a) e b) non si applicano agli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, di prodotti vegetali, di derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né commerciali o consumati durante il trasporto, purché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi. »

7) All'articolo 11, paragrafo 2 è soppresso il secondo comma.

8) L'articolo 12 è modificato come segue :

a) I seguenti paragrafi sono aggiunti dopo il paragrafo 3 bis :

« 3 ter. Sempreché non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi :

— i paragrafi 1 e 2 non si applicano se i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri prodotti sono spostati direttamente tra due luoghi all'interno della Comunità via il territorio di un paese terzo ;

— i paragrafi 1 e 2 e l'articolo 4, paragrafo 1 non si applicano in caso di transito attraverso il territorio della Comunità ;

— i paragrafi 1 e 2 non si applicano agli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali, di prodotti vegetali, di derrate alimentari o alimenti per animali destinati ad essere utilizzati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali né commerciali o consumati durante il trasporto.

3 quater. Conformemente alle condizioni che sono stabilite ai sensi della procedura di cui all'articolo 16 bis, i paragrafi 1 e 2 non si applicano per prove o scopi scientifici nonché per lavori di selezione varietale.

3 quinquies. i) Ove non sussista rischio di diffusione di organismi nocivi, uno Stato membro può disporre che i paragrafi 1 e 2 non si applichino in singoli casi determinati a vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti che sono coltivati, ottenuti o utilizzati nella sua immediata zona di frontiera con un paese terzo e sono introdotti nello Stato membro per esservi lavorati in luoghi vicini, situati nella sua zona di frontiera.

ii) Nel concedere tale deroga, lo Stato membro indica il luogo e il nome della persona che procede alla lavorazione. Tali dettagli, che devono essere aggiornati regolarmente, sono notificati alla Commissione.

iii) I vegetali, i prodotti vegetali e altri prodotti oggetto di deroga ai sensi del punto i) sono corredati di una documentazione che testimoni del luogo nel paese terzo in questione da cui provengono detti vegetali, prodotti vegetali o altri prodotti. »

b) Nel paragrafo 8, è aggiunto il seguente comma :

« In caso di spostamento di cui al punto 1, secondo trattino o di rifiuto di cui al punto 1, quarto trattino, gli Stati membri prescrivono che i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di rispedizione presentati al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, prodotti vegetali o altri prodotti, siano annullati dalle autorità ufficiali competenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g). All'atto dell'annullamento il predetto certificato dovrà riportare in prima pagina e in posizione visibile un timbro triangolare in rosso con la dicitura "certificato annullato" delle autorità competenti summenzionate, recante almeno il loro nome e la data del rifiuto. La dicitura figurerà in maiuscolo e in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità. »

9) L'articolo 14 è così modificato :

a) I paragrafi 1 e 2 sono soppressi.

b) Il precedente paragrafo 3 diventa paragrafo 1 e il primo comma è sostituito dal testo seguente :

« 1. In conformità della procedura di cui all'articolo 16 o, in caso d'urgenza, della procedura di cui all'articolo 17, gli Stati membri che lo richiedano possono essere autorizzati a prevedere deroghe

— all'articolo 4, paragrafo 1 per quanto riguarda l'allegato III, parte A e parte B, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 5, nonché all'articolo 5, paragrafo 1 e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino per quanto riguarda le altre condizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione 1, e allegato IV, parte B ;

— agli articoli 7, paragrafo 2 e 12, paragrafo 1, lettera b), nel caso del legname, ove siano fornite garanzie equivalenti,

sempreché si possa stabilire che non sussiste rischio di diffusione di organismi nocivi in base a uno o più dei seguenti elementi :

— origine dei vegetali o dei prodotti vegetali,

— opportuno trattamento,

— speciali precauzioni nell'impiego dei vegetali o dei prodotti vegetali. »

c) Il precedente paragrafo 4 diventa paragrafo 2 ed è sostituito dal testo seguente :

« 2. Per quanto attiene alle deroghe di cui al paragrafo 1, è richiesta in ciascun singolo caso una dichiarazione ufficiale che attesti il sussistere delle

condizioni prescritte per la concessione della deroga. »

d) Il precedente paragrafo 5 diventa paragrafo 3 ed è sostituito dal testo seguente :

« 3. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle deroghe concesse conformemente al paragrafo 1. La Commissione trasmette ogni anno tali informazioni agli altri Stati membri.

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, gli Stati membri possono essere esentati dal fornire tali informazioni. »

e) Il paragrafo 6 è soppresso.

Articolo 2

Le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 1, paragrafo 8 sono attuate entro il 1° settembre 1994.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione tutte le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1994

recante nomina d'un membro supplente del comitato delle regioni

(94/195/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 198 A,

vista la decisione del Consiglio del 26 gennaio 1994 relativa alla nomina dei membri e dei membri supplenti del comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 1994 al 25 gennaio 1998 ⁽¹⁾,

considerando che in seguito alle dimissioni del signor Enrique Amat Vicedo, notificate al Consiglio in data 17 marzo 1994, si è reso vacante un posto di membro supplente di detto comitato;

vista la proposta del governo spagnolo,

DECIDE:

Articolo unico

Il signor Juan José García Escribano è nominato membro supplente del comitato delle regioni in sostituzione del signor Enrique Amat Vicedo per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia sino al 25 gennaio 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

⁽¹⁾ GU n. L 31 del 4. 2. 1994, pag. 29.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 marzo 1994
recante nomina d'un membro supplente del comitato delle regioni

(94/196/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 198 A,

vista la decisione del Consiglio del 26 gennaio 1994 relativa alla nomina dei membri e dei membri supplenti del comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 1994 al 25 gennaio 1998 ⁽¹⁾,

considerando che in seguito alle dimissioni del Dr. Giancarlo Bolognini, notificate al Consiglio in data 10 marzo 1994, si è reso vacante un posto di membro supplente di detto comitato ;

vista la proposta del governo italiano,

DECIDE :

Articolo unico

Il Dr. Michele Di Puppo è nominato membro supplente del comitato delle regioni in sostituzione del Dr. Giancarlo Bolognini per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia sino al 25 gennaio 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

⁽¹⁾ GU n. L 31 del 4. 2. 1994, pag. 29.